SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 1973

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata "Borgo ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma » **(106)** *(D'iniziativa del senatore De Luca)*:

PRESIDENTE . . . *Pag.* 392, 393, 396 e *passim*
BACCHI 394, 396, 397
BORRACCINO 397
BUCCINI 396, 397, 398
DE LUCA 397
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 395, 396, 399
PATRINI 398, 399
PAZIENZA 397
PINNA . . . . . 393, 394, 395 e *passim*
RICCI 398, 399
ZUGNO, *relatore alla Commissione* . 392, 394, 396 e *passim*

Discussione e rinvio:

« Agevolazioni fiscali in materia di antichità e belle arti » **(807)**:

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 402, 404, 405 e *passim*
BUCCINI 406
CAROLLO, *relatore alla Commissione* . . 402, 405
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 405, 406
PAZIENZA 404

Discussione e approvazione:

« Autorizzazione a vendere all'ospedale civile "Umberto I", con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato "ex ospedale baraccato", sito in detto comune » **(1117)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

PRESIDENTE 400
BUCCINI 401
MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 401
MARANGONI 401
RICCI, *relatore alla Commissione* 400

La seduta ha inizio alle ore 10,35.

PATRINI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata "Borgo ragazzi Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma » (106), d'iniziativa del senatore De Luca

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata " Borgo ragazzi di Don Bosco ", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma », d'iniziativa del senatore De Luca.

Il provvedimento fu assegnato alla nostra Commissione in sede referente nel 1972; iniziandosene l'esame, apparve necessario procedere ad una breve indagine preliminare. Nella seduta del 24 maggio scorso decidemmo di richiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di detto provvedimento in sede deliberante; poichè è pervenuta risposta positiva in tal senso, prego il senatore Zugno di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ZUGNO, *relatore alla Commissione.* Come il Presidente ha ricordato è stata già svolta sul provvedimento in esame una prima relazione in sede referente; inoltre è stata svolta una breve discussione che ha portato a richiedere l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante, ottenuta la quale ritengo opportuno, affinchè rimanga agli atti, ripetere la relazione, sia pure brevemente, per ricordare la proposta contenuta nel disegno di legge.

Nel 1948 fu consentita, in favore della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo ragazzi di Don Bosco », la concessione di un complesso patrimoniale disponibile dello Stato costituito da una zona di 5 ettari e mezzo circa, facente parte del più vasto compendio denominato « Ex Forte Prenestino » di Roma. L'Ente suddetto si è dimostrato particolarmente sensibile alle esigenze della gioventù e della popolazione della zona, che in modo particolare dopo la Liberazione si è andata moltiplicando, ed ha ritenuto di creare una organizzazione educativa e assistenziale sul comprensorio concesso dallo Stato; infatti l'Opera salesiana ha eseguito nel compendio, a proprie spese, nuove costruzioni che ne hanno trasformato radicalmente la consistenza, sicchè la superficie destinata al Borgo è utilizzata per due terzi a campi da gioco, cortili e strade di servizio e per circa un terzo a costruzioni: laboratori, scuole, dormitori, chiese. Vi sono anche cinque campi da gioco per il calcio, due campi di pallacanestro, due campi di palla a volo, una piscina e via di seguito. Si tratta di opere che, valutate oggi, corrispondono a circa 700 milioni e sembra che l'Ufficio tecnico abbia riconosciuto il valore di oltre 500 milioni per le opere che sono state regolarmente autorizzate. Occorre, infatti, precisare che l'Ente concessionario ha eseguito la maggior parte di dette opere richiedendo e ottenendo l'autorizzazione, la restante parte senza chiedere o senza ottenere la autorizzazione da parte del Ministero delle finanze. Non si tratta, comunque, di attrezzature riservate ad un collegio, e quindi ad una categoria particolare o privilegiata o strettamente legata all'ente concessionario, ma si tratta di attrezzature che, essendone la zona priva, servono effettivamente tutta la gioventù delle borgate vicine. La piscina, per esempio, unica in tutta la zona sud di Roma, accoglie centinaia di ragazzi di ogni età e offre una buona scuola di nuotc per i principianti.

L'Opera salesiana, anche per poter avere la necessaria affidabilità per la esecuzione

di ulteriori suoi programmi, domanda di poter acquistare il complesso al prezzo di 274 milioni; il prezzo non corrisponde al valore totale del bene considerato in via assoluta, ma è un valore differenziale rispetto a quello che è il valore di mercato di tutto il bene concesso, ridotto però delle opere che, autorizzate o non autorizzate, l'Ente ha eseguito. Quindi non è che i 5 ettari e mezzo con tutte le costruzioni debbano considerarsi come aventi un valore di 274 milioni, ma, ripeto, questo prezzo rappresenta in certo senso il costo della sola area, al netto cioè del costo delle opere eseguite dai Salesiani. L'Istituto si impegna, inoltre, a corrispondere la somma in dieci annualità di pari importo, di cui la prima contestualmente alla stipula del contratto; infine, si obbliga a destinare il bene, nessuna parte esclusa, ad attività educative, assistenziali e religiose per un periodo non inferiore a 20 anni. L'Ente naturalmente è tenuto alla restituzione globale, anche delle opere eseguite, in caso di inosservanza dell'obbligo di destinazione. Naturalmente tutti gli enti di questo stesso tipo hanno, per loro istituzione, una finalità che è perpetua, quindi i 20 anni sono stabiliti tanto per poter avere un limite nel tempo, ma indubbiamente la destinazione ad opere educative, assistenziali e religiose è una destinazione che si può dire a carattere perenne.

Questo è in sostanza il contenuto del provvedimento che da parte di tutti i colleghi è stato ritenuto corrispondere anche alle esigenze della Amministrazione statale, la quale intende alleggerirsi di beni che non amministra più, che offrono un'utilità di natura pubblica e che, tra l'altro, non sono stati richiesti, nè sarebbero richiesti da parte di altri enti pubblici per il fatto che dovrebbero essere pagate tutte le opere che sono state costruite nel comprensorio da parte dell'Ente concessionario. Mi sembra, dunque, che — come del resto ha riconosciuto anche la Sottocommissone nominata appositamente per l'esame di provvedimenti di questo tipo — sussistano tutte le condizioni per la vendita di un bene demaniale e conseguentemente tutte le condizioni perchè questo provvedimento possa essere approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PINNA. Abbiamo già manifestato in altra occasione la nostra opposizione al provvedimento, senza per questo togliere merito alla esposizione che a suo tempo fece il proponente, senatore De Luca, il quale si soffermò in modo particolare sulle funzioni e sulle finalità dell'ente religioso di cui trattasi. La nostra opposizione nasce da una questione di principio: riteniamo, infatti, che i beni statali siano inalienabili e che le iniziative religiose di carattere privatistico debbano autofinanziarsi e debbano svolgere nella piena autonomia ogni opera morale e civile che intendono intraprendere, nell'ambito naturalmente delle leggi dello Stato. Noi siamo stati sempre contrari ai finanziamenti delle scuole private da parte dello Stato, e favorevoli invece allo sviluppo delle scuole pubbliche; coerentemente alle nostre convinzioni, oggi ribadiamo il principio secondo il quale il bene di cui al disegno di legge — così come tanti altri beni che in diversa maniera, purtroppo, vengono trasferiti in proprietà della Chiesa — debba rimanere in uso all'ente religioso e non trasferito in sua proprietà. Da un po' di tempo a questa parte, attraverso diversi disegni di legge, si è manifestata la tendenza a trasferire alla Chiesa, sia pure sotto diverse forme, beni di proprietà inalienabile dello Stato. Insistiamo nel dire che siffatti trasferimenti non sono giusti. Il collega Zugno, molto chiaramente e onestamente, nella sua relazione ha detto che l'Istituto salesiano ha ottenuto l'autorizzazione solo per una parte delle opere realizzate, avendo per le altre agito di sua iniziativa. Praticamente oggi ci si trova di fronte ad un fatto compiuto, cioè di fronte ad un'organizzazione la quale, pur non essendo autorizzata, ha costruito impianti di carattere sportivo e in virtù di ciò, oltre che di altri presunti meriti sui quali non voglio soffermarmi, chiede di acquistare un bene dello Stato, dilazionando il pagamento in 10 anni e limitando la destinazione del bene stesso agli usi attuali ai prossimi 20 anni. Non esiste, cioè, un obbligo di destinazione fino all'estinzione dell'ente; dopo 20 anni l'ente può disporre del

bene e può utilizzarlo come meglio crede. Abbiamo visto che anche nel caso di Chiese riparate da privati — i quali chiedono di poter assistere alla Santa Messa da un palco o da una finestra particolare annessa alla propria casa — costoro non ne diventano proprietari perchè il fatto di riparare uno stabile non comporta parimenti il diritto di acquisizione *in toto*. Occorre che rimanga sempre chiara la differenza tra il bene pubblico e il bene privato e occorre, se necessario, eliminare ogni eventuale confusione; ecco perchè cogliamo l'occasione di questo provvedimento per ribadire ancora una volta con fermezza la nostra opposizione a siffatti trasferimenti di proprietà, così come abbiamo sempre sottolineato in altre circostanze.

BACCHI. Altre volte abbiamo discusso sulle questioni della sdemanializzazione e del trasferimento in proprietà dei beni dello Stato e abbiamo sempre espresso le più vive preoccupazioni e perplessità sia dal punto di vista formale a proposito dell'intervento legislativo, sia dal punto di vista della opportunità di siffatte operazioni perchè talvolta esse si prestano a speculazioni e ad una distorsione di finalità che la legge stessa sembrerebbe voler perseguire attraverso la vendita.

Quindi penso che il problema debba essere esaminato caso per caso. Ho espresso parere favorevole anche in altre circostanze, come quando è venuto al nostro esame il provvedimento per la vendita dei terreni demaniali di Fiumicino, o quando abbiamo trattato della sdemanializzazione di beni attualmente del demanio militare. Per quanto concerne questo particolare provvedimento, ritengo che la nostra parte debba dare parere favorevole, trattandosi di un terreno già impiegato per opere a carattere eminentemente sociale, che va sottratto alla speculazione edilizia; lasciandolo nelle attuali condizioni finirebbe per avere un'altra destinazione e indubbiamente vedremmo crearsi masse di cemento su queste zone, sottraendo ancora spazi verdi alla educazione e al progresso dei giovani, per di più in una città come Roma dove abbiamo visto compiersi i più gravi scempi del patrimonio arboreo e degli spazi verdi. Il problema, dunque, non va esaminato nel suo insieme, ma caso per caso e ribadisco — come già ho avuto modo di dire in sede di Sottocommissione — il mio voto favorevole, anche a nome del collega Pazienza.

ZUGNO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, io ho poche cose da dire; alle osservazioni fatte dal collega Pinna devo rispondere che rispetto le sue opinioni, sia come collega che come membro di altro Gruppo parlamentare, però noi dobbiamo tener conto, come Commissione, di un orientamento di carattere generale che la Commissione stessa ha sempre avuto. Ricordo che in sede di discussione del bilancio del Ministero delle finanze approvammo un ordine del giorno — se non vado errato all'unanimità — col quale si raccomandava al Governo l'alleggerimento di tutti quei beni demaniali che non fossero piu strettamente necessari alla pubblica Amministrazione. È noto che cosa rappresenti, in termini di costo, l'amministrazione dei beni demaniali; è noto come lo Stato non stanzi se non pochi milioni per le centinaia di miliardi, in valore, di fabbricati che ha in proprietà demaniale. La normale e ordinaria amministrazione — non parliamo della straordinaria manutenzione che si rende necessaria per questi beni — lo Stato non la esegue, tanto che i beni stessi sono in continuo deterioramento. Il collega Bacchi accennava poco fa ai pericoli della speculazione edilizia se in quella zona, invece di esserci un ente di natura morale che soddisfa esigenze sociali...

PINNA. Questa è una forzatura del ragionamento che si fa anche a proposito del demanio militare!

ZUGNO, *relatore alla Commissione*. Potrà essere una forzatura, però queste cose, nella realtà, hanno trovato la loro pratica attuazione.

Quindi, tenuto conto anche della prassi che abbiamo sinora sempre seguito — cioè il criterio della vendita, perchè mantenere

la proprietà e concedere però l'uso creerebbe delle difficoltà di ordine amministrativo di notevole portata —, tenuto conto dello orientamento della Commissione, credo che anche in questo caso — e forse più che in altri, considerato che i due terzi del valore del bene sono in funzione delle opere eseguite dall'ente stesso che lo ha avuto in concessione — i colleghi possano rimuovere le loro eccezioni e consentire all'approvazione del provvedimento.

MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, io credo che le considerazioni del senatore Pinna meritino un'attenta valutazione e il diritto ad una risposta. Faccio presente che il problema della sdemanializzazione dovrebbe essere affrontato in modo organico, non settoriale, come purtroppo si sta verificando. È intenzione del Governo considerare questo problema di fondo, tuttavia non credo che il Ministero delle finanze sia in condizione di presentare sollecitamente un piano organico così come sarebbe suo desiderio. Di qui la necessità di ripiegare a esaminare i casi che di volta in volta vengono sottoposti al Parlamento, sia da parte del Governo che per iniziativa parlamentare, come appunto avviene per il disegno di legge in discussione, di iniziativa del senatore De Luca.

Come orientamento, il Governo sarebbe portato a far sì che questa sdemanializzazione, quando si ritiene necessaria, venisse fatta a favore o nei confronti di enti pubblici o di enti locali; tuttavia quanto diceva poc'anzi il senatore Bacchi merita la più attenta considerazione, tenuto conto anche delle osservazioni del relatore, che si tratta di un ente morale che ha fattivamente e notevolmente operato a favore dei giovani; per questo motivo io penso che il disegno di legge possa essere approvato.

Peraltro, devo far presente agli onorevoli senatori, per una precisa puntualizzazione, che secondo le stime dell'ufficio tecnico erariale il prezzo di questi beni è di 980 milioni, risultanti da un insieme di valutazioni, fatto salvo, peraltro, quanto disposto dall'articolo 936 del codice civile. La cifra di 274.600.000, di cui al disegno di legge, è quella derivante da una serie di valutazioni e di detrazioni che hanno riferimento esclusivamente ai beni che sono stati costruiti con l'autorizzazione dello Stato, perchè gli altri beni — possiamo dire abusivi, anche se le finalità erano comprensibili — non sono stati conteggiati in questa detrazione. Per tranquillità degli onorevoli senatori che lo desiderassero e anche per accogliere il garbato invito del relatore, si potrebbe emendare l'articolo 1 in questo senso: che la vendita del bene è fatta al prezzo di lire 980 milioni, risultanti dalla stima dell'ufficio tecnico erariale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 936 del codice civile. Però credo che se un tale emendamento venisse accolto il risultato tornerebbe ad essere quello attuale, e cioè il prezzo di 274,600 milioni. Se questo emendamento dovesse raccogliere la unanimità dei consensi, io mi permetterei di suggerirlo alla Commissione; tuttavia — torno a ripeterlo — il risultato sarebbe sempre lo stesso perchè i calcoli fatti dall'ufficio tecnico erariale riportano ai 274.600.000; ci troveremmo, quindi, di fronte ad una modificazione di forma, ma non di sostanza.

Questo desideravo far presente per completezza di giudizio e per chiarire, anche se non ve n'era bisogno, alcuni punti della relazione.

PINNA. Una sola osservazione: ci duole soltanto di non poter trasferire questo dibattito in Aula, in modo da coinvolgere tutte le rappresentanze parlamentari in maniera più ampia di quanto non si possa fare in sede di Commissione intorno a questo problema, soprattutto in relazione a quanto ha testè detto l'onorevole Sottosegretario circa la priorità degli enti locali nell'eventuale assegnazione di beni demaniali. Comunque, per quanto ci riguarda, ci faremo promotori intorno a questi problemi — nell'ipotesi che si verificassero ancora altri casi analoghi — di una iniziativa parlamentare per aprire il dibattito su queste dismissioni di beni demaniali a favore di enti privati. Ringraziamo l'onorevole Sottosegretario per le delucidazioni che ci ha fornito

e che confermano ancora una volta il tipo di operazione che si vuole condurre in porto, le valutazioni che si sono fatte in ordine alle opere costruite, ed alle modalità di determinazione del prezzo di vendita. Pertanto dichiariamo ancora una volta il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di San Giovanni Bosco denominata « Borgo ragazzi di Don Bosco », della porzione di terreno della superficie effettiva di ettari 5.55.00 e catastale di ettari 5.51.83, con sovrastanti fabbricati, adiacente all'ex Forte Prenestino di Roma, per il prezzo di lire 274.600.000.

(*È approvato*).

Faccio presente alla Commissione che, mentre nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice che la somma per la vendita del bene di cui trattasi sarà corrisposta in 10 annualità di pari importo, di cui la prima contestualmente alla stipula del contratto e le altre alle rispettive scadenze annuali, nulla di tutto questo è precisato nell'articolato del provvedimento stesso; infatti, all'articolo 3 si parla solo dell'approvazione del relativo contratto con decreto del Ministro delle finanze.

Non ritengo che da ciò potrebbero derivare errate interpretazioni del disegno di legge il cui disposto, eventualmente, potrebbe essere chiarito dalla lettura degli atti relativi al dibattito parlamentare, ma sottopongo ugualmente la questione alla Commissione.

BACCHI. Per la verità, tale problema è stato considerato anche in sede di Sottocommissione per l'esame del provvedimento; poichè ora è stato nuovamente sollevato dall'onorevole Presidente sarei dell'avviso di arrivare alla formulazione di una norma più precisa al riguardo. Non mi pare infatti il caso di lasciare ad un funzionario dell'amministrazione finanziaria l'iniziativa di disporre in merito ad un problema tanto importante come quello delle modalità di pagamento.

ZUGNO, *relatore alla Commissione*. Sono anche io favorevole all'inserimento, nel testo del provvedimento, di una norma che faccia preciso riferimento alle modalità di pagamento relative alla vendita del bene in questione.

PRESIDENTE. Proporrei allora di inserire un articolo aggiuntivo così formulato: « La somma di cui al precedente articolo sarà corrisposta in dieci annualità di pari importo, la prima delle quali contestualmente alla stipulazione del contratto e le altre alle rispettive scadenze annuali ».

MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo da me proposto.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'area di cui sopra ed i fabbricati che vi insistono dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a 20 anni, ad attività educative, assistenziali e religiose.

BUCCINI. Signor Presidente, faccio osservare che la destinazione dell'area per complessi relativi ad attività educative, assistenziali e religiose è limitata a venti anni. Io non so la ragione di questa limitazione, però mi sembra di aver letto nella relazione che accompagna il disegno di legge che dal 1948 l'Istituto San Giovanni Bosco ha avuto in concessione il terreno in parola e

su questo terreno sono stati creati quei complessi che qualcuno ha anche definito abusivi. Tale destinazione però, a mio giudizio, deve essere permanente; pertanto propongo di sopprimere l'inciso « per un periodo non inferiore a 20 anni », ed aggiungerei alle attività educative, assistenziali e religiose anche quelle « ricreative ».

D E L U C A . L'intenzione dell'inciso — « per un periodo non inferiore a 20 anni » — corrisponde ad una prassi sempre osservata nella nostra Commissione, allo scopo di garantire la destinazione degli immobili per i fini che sono stati di volta in volta enunciati.

L'inciso « per un periodo non inferiore a 20 anni » rappresenta quindi una garanzia, per cui non ritengo necessario rendere perpetua questa destinazione. Del resto, se dal 1948 ad oggi la destinazione è stata questa, se si intende — come si intende — continuare ancora in questa azione di potenziamento di queste attività e non di abolizione delle stesse per un fine diverso, non ritengo necessario porre questa « cappa di piombo » sui nuovi proprietari.

Sono, pertanto, contrario all'emendamento soppressivo delle parole: « per un periodo non inferiore a 20 anni », mentre dichiaro di essere favorevole all'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Buccini.

P R E S I D E N T E . Il senatore Buccini propone di rendere perenne questa destinazione. Ora, quando si acquista sotto condizione, valgono i princìpi generali del codice civile.

B U C C I N I . Se si hanno delle perplessità, è bene precisare nella legge che il vincolo è permanente.

B A C C H I . Il vincolo perpetuo è secondo me eccessivo. Piuttosto aumenterei il numero degli anni.

P A Z I E N Z A . Penso che si possa condividere la preoccupazione del collega circa la destinazione dell'immobile e che quindi sia opportuno escludere espressamente nella legge qualsiasi altra destinazione che non sia quella a carattere ricreativo, educativo, assistenziale e religioso. Ritengo anche che la clausola inserita nell'atto legislativo e quindi riportata nell'atto di trasferimento di proprietà abbia un vero e proprio valore legale di limitazione della proprietà, cioè abbia lo stesso valore di una servitù che viene imposta sul terreno. Però dobbiamo dire esplicitamente nella legge se questo vincolo ha un carattere permanente o quanto meno ventennale.

B U C C I N I . In seguito alle osservazioni fatte dai colleghi, propongo di aggiungere, dopo le parole: « dovranno essere », l'avverbio: « permanentemente ».

B O R R A C C I N O . Si potrebbe inserire l'avverbio « unicamente » o l'altro « esclusivamente » dopo le parole « dovranno essere ».

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Comprendo le preoccupazioni del collega Buccini e lo ringrazio di averle volute sottolineare anche con la proposta di emendamenti Noi intendiamo che questi beni mantengano la destinazione per la quale vengono venduti. Ho già detto come da parte dell'ente ci sia questa volontà per istituzione: l'Opera San Giovanni Bosco scomparirà semmai, ma non cambierà mai la sua destinazione proprio per sua natura! Queste istituzioni resistono nei secoli! Abbiamo esperienza di altre opere simili che vivono da secoli e qualcuna addirittura da un millennio. Quindi non abbiamo niente da temere: saranno gli stessi dirigenti di questa Opera che per primi manterranno questa destinazione. Nella proposta di legge è stato indicato un periodo di venti anni che aggiunti ai venticinque trascorsi diventano 45...

P I N N A . Quello che si vuole mantenere deve essere prescritto nella legge!

Z U G N O , *relatore alla Commissione.* Naturalmente potrà verificarsi in futuro, per certe particolari situazioni, che alcune parti vengano destinate a fini diversi, ma

sempre rientranti nelle attività dell'Opera San Giovanni Bosco anche se non a carattere strettamente ricreativo, educativo, eccetera, ma pur sempre necessarie. Ora, è possibile precostituire con legge un vincolo perpetuo in modo che in futuro dovrà intervenire nuovamente il legislatore? Accetterei, per esempio, un emendamento tendente ad inserire la parola: « unicamente » oppure « esclusivamente », o anche un emendamento tendente a fissare un limite massimo di 50 anni, ma sono contrario a fissare vincoli per tempi molto ristretti!

In conclusione, accolgo l'emendamento tendente ad aggiungere l'avverbio: « unicamente » o « esclusivamente » dopo le parole: « dovranno essere »; accolgo l'emendamento tendente ad aggiungere la parola « ricreative » dopo la parola: « attività », ma per quanto riguarda il periodo di tempo invito la Commissione a portarlo tutt'al più a 40 o a 50 anni.

R I C C I . È sufficiente portarlo a 30 anni!

P R E S I D E N T E . Desidero esprimere, non come Presidente ma come membro della Commissione, qualche considerazione a questo proposito.

Il valore di un bene è in funzione della disponibilità o della utilità economica. Se un bene non è mai ceduto in disponibilità e non ha utilità economica, non ha valore. Noi siamo arrivati ad un certo momento, nel caso dell'enfiteusi, che è un principio economico, a stabilire dei tempi brevissimi di riscatto. Qui siamo di fronte ad un'opera sociale per cui fare l'ipotesi del reddito economico vuole dire fare un'ipotesi non rispondente alla realtà; senza considerare che si tratta di una attività sociale che richiede investimenti di capitali da parte di coloro che la svolgono: se si devono assistere i ragazzi, il terreno deve essere dotato di attrezzature.

A mio giudizio, se si hanno dubbi di speculazione è meglio aumentare il vincolo di destinazione da 20 a 40 o a 50 anni. È un termine che dà assoluta garanzia nei confronti di una eventuale speculazione fondiaria o di altro genere e permette di salvaguardare il concetto di valore economico. Infatti quando stabiliamo che l'Opera San Giovanni Bosco deve dare al Demanio lire 274.600.000 facciamo un calcolo economico che non vedo come possa essere effettuato nel caso di una destinazione perpetua ad opera sociale.

B U C C I N I . È giusta l'osservazione che l'utilità economica è in relazione al prezzo che si paga, tuttavia non credo, anzi per la verità la relazione non lo dice, che tutto si risolva gratuitamente; voglio dire che queste attività educative, assistenziali e religiose siano svolte senza ricavarne una qualche utilità, sia pure parziale

Per esempio, nella relazione che accompagna il provvedimento è detto che la piscina, unica in tutta la zona sud di Roma, accoglie centinaia di ragazzi di ogni età ed offre una buona scuola di nuoto per principianti; ebbene, non credo che i ragazzi che frequentano questi corsi o vanno semplicemente a farsi il bagno non paghino nulla. Si tratterà magari di cifre minime ma tali da coprire le spese di manutenzione. Pertanto, quanto ci ha ora detto il Presidente Martinelli dovrebbe essere considerato anche alla luce di queste osservazioni.

P A T R I N I . Questo problema ha già formato oggetto di discussione nel corso della disamina del provvedimento in sede referente.

Ora, non vi è dubbio che in futuro l'utilizzo delle aree diverrà oggetto di determinazioni da parte del consiglio comunale e non vi è neanche dubbio che l'amministrazione comunale di Roma avrà interesse — nel tempo, e servendosi di opportuni strumenti urbanistici — a che nel proprio territorio sorgano attività come quelle che ora andiamo a regolare per legge.

Sono pertanto favorevole alla proposta del senatore Ricci di elevare da 20 a 30 anni il vincolo di destinazione in esame, anche per armonizzare queste norme con le disposizioni del disegno di legge n. 1117, già approvato dalla Camera dei deputati, che fra breve esamineremo e, soprattutto, desidero far considerare alla Commissione

che il termine di 30 anni ci offre sufficienti garanzie sotto tutti i punti di vista; fra 30 anni, infatti, l'amministrazione comunale di Roma deciderà in ordine all'uso cui destinare questo bene; inoltre, come ha ben detto il relatore Zugno, un'altra garanzia ci è offerta dalle finalità che, nel corso di un secolo, ha perseguito questa istituzione; infine, in prospettiva, vi è la garanzia del miglior utilizzo del territorio a seguito di determinazioni connesse all'urbanistica regionale.

PRESIDENTE. Riassumendo i termini della discussione, faccio presente alla Commissione che il senatore Zugno, relatore, ha presentato all'articolo 2 un emendamento tendente ad elevare da 20 a 40 anni il vincolo di destinazione di cui trattasi. Inoltre, ricordo che ha anche dichiarato di essere favorevole all'inserimento, sempre all'articolo 2, delle attività « ricreative » oltre a quelle già elencate.

MACCHIAVELLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi dichiaro d'accordo con il termine di 40 anni suggerito dal relatore; soltanto, per maggior precisione, nella nuova formulazione dell'articolo 2, dopo le parole « per un periodo non inferiore a 40 anni » aggiungerei le altre: « a partire dalla data di stipulazione del contratto ».

RICCI. Ribadisco ancora una volta che, a mio avviso, il termine di 30 anni era il più accettabile e, tra l'altro, sarebbe stato coerente con le norme di cui al disegno di legge n. 1117 che esamineremo tra breve.

Comunque, mi rimetto alla Commissione e non presento formale emendamento.

PATRINI. Per dichiarazione di voto; approvo il termine di 40 anni proposto dal relatore, ma sono anche d'accordo con il senatore Ricci nel sostenere che tale disposizione risulta anormala rispetto ad altre già adottate in materia. Inoltre, l'adozione di tale termine da parte della Commissione mi fa ritenere che, purtroppo, poca fiducia si nutre nei confronti della futura attività urbanistica degli enti provinciali e comunali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, senatore Zugno, tendente a sostituire, all'articolo 2 del disegno di legge, la cifra « 20 » con l'altra « 40 ».

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal sottosegretario Macchiavelli aggiuntivo, dopo le parole « 40 anni », delle altre « a partire dalla data di stipulazione del contratto ».

(*È approvato*).

Infine, dopo la parola « attività », da più parti si è proposto di inserire l'altra « ricreative ». Metto ai voti anche tale emendamento.

(*È approvato*).

Per maggior chiarezza do ora lettura dell'intero testo dell'articolo 2 quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati:

« L'area di cui all'articolo 1 ed i fabbricati che vi insistono dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a 40 anni, a partire dalla data di stipulazione del contratto, ad attività ricreative, educative, assistenziali e religiose ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione a vendere all'ospedale civile "Umberto I", con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato "ex ospedale baraccato", sito in detto comune » (1117) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a vendere all'ospedale civile "Umberto I", con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato "ex ospedale baraccato", sito in detto comune », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ricci di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RICCI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge, presentato dal Ministro delle finanze, ha lo scopo di consentire il passaggio della proprietà del compendio sito in Nocera Inferiore — e già, a suo tempo, destinato ad ospedale militare — all'attuale ospedale civile « Umberto I ». Tale compendio, sorto in origine come stabilimento per pastificazione, come si avverte ancora dalle sue strutture, durante la guerra 1940-43 fu requisito dall'amministrazione militare ed adibito, come dicevo, ad ospedale militare. Al termine della guerra l'ospedale civile « Umberto I », che era locato in una vecchia infermeria distrutta dai bombardamenti bellici, si trasferì di fatto nei locali del suddetto ospedale militare, che — come risulta evidente dalla sua stessa denominazione — per la necessità di adattamenti resisi necessari quando maggiore era l'affluenza dei feriti era stato ampliato in zone a baracche, nelle quali venivano raccolte anche numerose vittime dei bombardamenti del settembre 1943.

Ad un certo punto l'Amministrazione della difesa, che aveva acquistato il bene, lo dismise cedendolo all'Amministrazione finanziaria, la quale, in data 18 aprile 1956, lo assegnò in concessione all'ospedale « Umberto I » per la durata di venti anni a decorrere dal 16 ottobre 1951, per cui la concessione è venuta a scadere nel 1971. Attualmente i locali sono ancora occupati dall'ospedale civile « Umberto I », che, nel frattempo, ha ottenuto il riconoscimento come ente ospedaliero ed è quindi destinatario di notevoli finanziamenti che gli consentiranno di procedere alle necessarie ristrutturazioni, agli ammodernamenti, al potenziamento delle attrezzature.

Pertanto, con il disegno di legge in esame, l'Amministrazione finanziaria si propone di vendere all'ospedale il complesso patrimoniale denominato « ex ospedale baraccato » per un prezzo di 200 milioni di lire; prezzo aggiornato dall'Ufficio tecnico erariale rispetto ad una precedente stima di 180 milioni. Il provvedimento è stato approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio, con una sola modifica al testo originario; modifica che porta il vincolo nella destinazione degli immobili ai fini istituzionali dell'ente acquirente da venti a trenta anni. L'articolo 2 del provvedimento stabilisce poi che il pagamento dei 200 milioni avrà luogo in venti annualità con interessi a scalare.

Ora, tenuto conto di tutto ciò, non mi sembra che possano sorgere preoccupazioni. Chiedo quindi ai colleghi di voler approvare con sollecitudine il disegno di legge, anche per consentire di far fronte in qualche modo alla nota carenza di attrezzature ospedaliere nell'Italia meridionale, più volte e da più parti lamentata, specie per quanto riguarda l'arco sarnese-nocerino, che ha costituito anche l'oggetto di alcune indagini ed interviste televisive. Eventuali modifiche comporterebbero un nuovo esame del disegno di legge da parte della Camera, con ovvi ritardi nella sua entrata in vigore, mentre è opportuno, ripeto, consentire al più presto all'ente ospedaliero l'utilizzazione dei finanziamenti dei quali è destinatario e dare al compendio un'utilizzazione confacente alle esigenze dei cittadini che colà chiedono assistenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

M A R A N G O N I . Comprendiamo le ragioni che spingono il relatore a chiederci di non modificare il testo del disegno di legge, considerate le necessità attualmente esistenti nel settore ospedaliero. Dobbiamo però rilevare che con esso costringiamo l'ente ospedaliero a pagare 200 milioni in venti anni, pur sapendo in quali condizioni vivano gli ospedali e come non riescano da soli a mantenersi; e non si tratta di enti privati ma di enti pubblici.

Ad ogni modo, per le ragioni di urgenza di cui sopra, daremo il nostro voto favorevole, in modo che la vicenda si concluda positivamente e la zona interessata possa avere finalmente un ospedale rispondente alle sue esigenze.

B U C C I N I . Il nostro Gruppo si dichiara favorevole al disegno di legge, anche se in questo caso la destinazione avrebbe dovuto essere in realtà perpetua. Ad ogni modo siamo d'accordo sull'opportunità di evitare emendamenti e riteniamo che le ragioni addotte dal relatore sulla necessità di andare incontro ad esigenze pressanti vadano senz'altro accolte.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo alle esortazioni del relatore, con le quali ha concordato anche il senatore Marangoni, facendo presente che sull'argomento ha avuto luogo presso la Commissione finanze e tesoro della Camera un ampio dibattito, che ha investito tutta la complessa materia. Come è già stato ricordato, i termini di cui al secondo comma dell'articolo 1 sono stati elevati da venti anni a trenta anni, con un emendamento approvato all'unanimità; era stato anche presentato un altro emendamento tendente a ridurre il prezzo, ma venne poi dichiarato inopportuno essendosi constatato come l'ufficio tecnico erariale avesse stabilito la cifra di 200 milioni d'accordo con l'amministrazione.

Sono state inoltre tenute presenti due questioni: anzitutto le finalità dell'operazione, e poi il fatto che il compendio non può avere altra destinazione che quella ospedaliera, in merito alla quale esiste la situazione di urgenza a tutti ben nota. Pertanto, ringraziando gli onorevoli senatori, sarei particolarmente lieto se potessimo chiudere questo capitolo dotando effettivamente il compendio di quelle attrezzaure ospedaliere efficienti delle quali la zona di Nocera è assolutamente carente.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'amministrazione del demanio dello Stato è autorizzata ad alienare all'ospedale civile « Umberto I », con sede in Nocera Inferiore, il compendio immobiliare di pertinenza del patrimonio disponibile dello Stato denominato « ex ospedale baraccato », sito in comune di Nocera Inferiore, riportato in parte nel catasto rustico di quel comune alla partita 734 foglio 18/10 particelle nn. 4681, 5026, 2009, 5074, 4678, 2011, ed in parte nel NCEU del medesimo comune alla partita 1026 foglio 18/10 particelle nn. 4682, 4679, 2005, 5087, 772, 5070, 5071, 5072, 5073, 5075, 5076, 5077, 5078, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5086, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 4680, 4538, 5293, 5294, 770, 2012, per il prezzo complessivo di lire 200 milioni.

Il suddetto compendio immobiliare resterà vincolato, per 30 anni, ai fini istituzionali dell'ente acquirente.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto di compravendita, nel quale con apposita clausola verrà prevista la rateizzazione del pagamento del corrispettivo di lire 200 milioni in venti annualità con interessi a scalare.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Agevolazioni fiscali in materia di antichità e belle arti » (807)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali in materia di antichità e belle arti ».

Prego il senatore Carollo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge, d'iniziativa governativa, riguarda gli edifici d'interesse storico ed artistico, individuati, regolati e vincolati a norma della legge 1° giugno 1929, n. 1089. Si tratta, in sostanza, di ville, parchi e giardini aventi, ripeto, interesse storico ed artistico, così come indicati dalla lettera *c*) dell'articolo 1 della legge medesima.

Non solo le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico e storico sono presi in considerazione dalla legge n. 1089, ma anche (a norma dell'articolo 2 della stessa legge) gli immobili che a causa del loro riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere siano stati riconosciuti d'interesse particolarmente importante.

Quindi, indipendentemente dal valore artistico, s'introduce — sempre nella legge del 1939 — un concetto d'importanza in rapporto a fatti storici. Per esempio: la casa di Pirandello, che non è di per sè un'opera d'arte ma un cascinale qualsiasi, viene considerata opera importante perchè vi ha abitato Pirandello.

Gli immobili di cui trattasi non è che siano affidati al giudizio dei cittadini ai fini della individuazione della loro importanza storica e artistica, perchè già la stessa legge detta le procedure per la individuazione e l'elencazione, giuridicamente valida e vincolante. Infatti si dice che le ville, i parchi e i giardini di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 sono classificati ed elencati nei registri delle conservatorie delle ipoteche. Tutto questo, naturalmente, avviene su proposta del Ministero della pubblica istruzione che a sua volta sente il Consiglio superiore delle antichità e belle arti nonchè i Sovrintendenti competenti per territorio. Tant'è che il Ministero della pubblica istruzione esercita la vigilanza sugli immobili di cui abbiamo parlato; e questa vigilanza riguarda il rispetto, da parte dei proprietari, di determinati vincoli. I sovrintendenti, cioè, in qualsiasi momento — e in seguito, però, a preavviso dato ai proprietari — possono fare le ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette ai vincoli della legge del 1939.

Ho voluto ricordare nei dettagli la legge n. 1089 perchè può sorgere qualche dubbio da parte della Commissione circa l'individuabilità e la localizzazione degli edifici di interesse storico e artistico. Mi sembra che nessun dubbio in proposito abbia ragione di esistere, tenuto conto che la esecuzione degli edifici di cui trattasi deve risalire almeno a cinquanta anni fa; gli stessi edifici debbono essere iscritti nei registri ipotecari, debbono essere elencati dai sovrintendenti e quindi l'elenco dev'essere trasmesso al Ministero della pubblica istruzione.

È chiaro che i benefici di cui parleremo non possono essere « sventagliati » a chiunque possa farsi furbo al fine di ottenere determinate esenzioni fiscali. Quindi, sotto questo aspetto, si può essere assolutamente tranquilli.

Quali sono i benefici previsti dal disegno di legge in esame? Si tratta di benefici che posso reputare piuttosto modesti e cioè: esenzione dall'imposta e dalle sovrimposte sul reddito e sui fabbricati, nonchè dall'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso; tassa fissa di registro ed ipotecaria per tutti gli atti che si rendono necessari per il consolidamento, il ripristino ed il restauro degli immobili, nonchè gli atti di mutuo e le relative iscrizioni, annotazioni e cancellazioni ipotecarie.

Dirò subito che l'esenzione dall'imposta e dalle sovrimposte sul reddito dei fabbricati

e l'esenzione dall'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso non comportano una grossa perdita per l'Erario, tenuto conto che il totale dell'imposta e delle sovrimposte sul reddito dei fabbricati del nostro Paese non raggiunge i 32 miliardi di lire e il totale dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso non raggiunge il miliardo e 500 milioni.

Quali sono le condizioni richieste perchè i proprietari possano godere di questi benefici? Occorre che gli immobili siano stati prima consolidati, restaurati o ripristinati. Se il consolidamento, il restauro o il ripristino non sono stati completati, i benefici non possono essere concessi.

Chi attesta che il consolidamento, il restauro o il ripristino sono stati realizzati? Lo attesta il sovrintendente competente per territorio In base a quale procedura? Gli interessati debbono presentare per ciascun edificio un'apposita domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette: domanda che deve essere corredata dalla dichiarazione del sovrintendente, attestante che l'edificio stesso trovasi nelle condizioni richieste.

Ricordo che allorchè in una precedente seduta questa Commissione ebbe a trattare, direi in maniera propedeutica, il presente disegno di legge, sorsero alcuni interrogativi. Fu chiesto: esistono rapporti con la legge della casa? Debbo dire che mi sono informato in proposito presso il Ministero dei lavori pubblici (perchè non basta talvolta avere le proprie opinioni: è necessario che queste siano confortate dal Ministero competente specialmente se il disegno di legge è d'iniziativa governativa); e in effetti non esistono correlazioni tali per cui la legge della casa e il disegno di legge in esame possano pregiudicarsi a vicenda, essendo, quella, una legge d'interesse principalmente urbanistico e questo un provvedimento prettamente fiscale.

Ma vi era anche il problema dei centri storici e mi pare che su questo punto si sia fermata l'attenzione della Commissione. Occorre qui sottolineare che il disegno di legge al nostro esame non ha come oggetto il centro storico, ma nel centro storico quel determinato immobile che presenta intrinseche caratteristiche artistiche e storiche. Possono anche, gli immobili in oggetto, non trovarsi nel centro storico, ma debbono essere considerati per quello che sono, cioè opere di per sè degne di considerazione, a norma della legge n. 1089, per il proprio carattere storico e artistico. Non esiste quindi alcun pregiudizio nei confronti dell'applicazione della legge n. 865 per la parte urbanistica.

Un altro problema sollevato in questa Commissione riguardava gli edifici di lusso. Che cosa s'intende per edifici di lusso? Questi sono regolati dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, che fissa delle norme precise riguardanti perfino la misurazione delle aree sulle quali si ergono i vari edifici e appartamenti; sono indicati — se ricordo bene — anche il numero dei gabinetti e il tipo di pavimenti e di tetti, quindi l'ampiezza e le comodità funzionali dell'appartamento stesso. Ma tutto questo non ha nulla a che vedere con l'opera d'arte, la quale già di per sè è un edificio di lusso se trattasi di un palazzo: solo che al giorno d'oggi la gente non ama vivere in palazzi del genere perchè la gestione è molto costosa. Tuttavia è da tener presente che è preminente il concetto artistico rispetto al concetto di lusso che il mercato, il progresso civile suscitano nella considerazione degli uomini e in particolare del fisco. Anche sotto questo aspetto, quindi, le preoccupazioni che potrebbero sorgere non sarebbero degne di rilievo. D'altro lato, non bisogna dimenticare che vengono considerati unicamente gli immobili la cui esecuzione risalga almeno a cinquanta anni fa.

Un'ultima perplessità che la Commissione aveva manifestato riguardava il coordinamento con la legge tributaria. Forse potrebbe essere considerato un certo rapporto con l'incremento di valore degli immobili; però credo che neppure sotto questo aspetto la legge tributaria finirebbe con l'essere derogata attraverso il disegno di legge in esame, perchè in definitiva una cosa è l'incremento di valore degli immobili e una cosa sono queste imposte che vengono prese in considerazione ai fini dell'esenzione; i meccanismi che nei due casi vengono messi in moto son ben diversi e quindi non esistono

al riguardo giustificazioni valide perchè il provvedimento non possa essere approvato.

Per concludere, il giudizio che posso esprimere è in linea di massima positivo. Non posso non rilevare che il disegno di legge di per sé non rappresenta un incentivo determinante per cui i proprietari di immobili siano sollecitati a spendere centinaia di milioni onde ottenere una modesta esenzione fiscale. Dal punto di vista della logica fiscale, tuttavia, indipendentemente dall'efficacia automatica che il provvedimento stesso può provocare, conviene pur sempre considerarne l'opportunità e quindi arrivare alla sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Carollo per l'ampia ed esauriente relazione.

Prima di dichiarare aperta la discussione generale, comunico alla Commissione che il sottosegretario Macchiavelli ha presentato a nome del Governo un emendamento tendente ad aggiungere all'articolo unico del disegno di legge un comma del seguente tenore:

« Le agevolazioni di cui al comma precedente si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6 e dell'articolo 15, sesto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e comunque non oltre il 31 dicembre 1974 ».

I primi richiami riguardano il trattamento di tutte le esenzioni o agevolazioni fiscali. Può sembrare curioso (è un rilievo che mi permetto di fare a titolo personale) che, nel momento in cui stabiliamo un'esenzione, ricordiamo che essa potrebbe cessare; ma nel quadro di quel riordino che la legge n. 825 chiede al legislatore delegato, è necessario mettere questa indicazione.

Un altro emendamento lo propongo io, in surroga del senatore Segnana, impegnato nella Commissione dei Trenta, aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge (si dovrebbe vedere dove collocarlo) il seguente comma: « Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli immobili tutelati dalle provincie di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, intendendosi sostituiti alla soprintendenza i competenti organi ed uffici delle provincie medesime ».

Debbo dire che non sono in grado di illustrare specificamente questo emendamento. Comunque, mi par di capire che nelle due provincie di Trento e Bolzano vi sono organi particolari cui sono affidate quelle funzioni di vigilanza o di controllo che in tutto il resto della Repubblica sono affidate alle soprintendenze ai monumenti.

Dichiaro ora aperta la discussione generale.

P A Z I E N Z A . Io ho ascoltato parte della relazione del collega Carollo, ma debbo dire che nutro serie perplessità, non sul merito, bensì sulla tecnica legislativa del provvedimento, che prevede agevolazioni fiscali in materia di antichità e belle arti. Riflettendo, penso che arriviamo alla discussione di questo disegno di legge perchè esso è stato presentato nel gennaio del 1973.

Qual è la ragione della mia perplessità? L'esistenza della legge 9 ottobre 1971, n. 825, di delega al Governo per la riforma tributariia, la quale, all'articolo 9, non solo fissa i princìpi generali in materia di esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, diretti a limitare al massimo le deroghe, ma fissa anche, al punto 8, i seguenti criteri direttivi: « Il trattamento tributario degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico, soggetti come tali alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sarà determinato in modo da tener conto del preminente interesse pubblico alla loro conservazione e protezione ».

Non vi è dubbio — e meglio di me l'ha detto il relatore — che il disegno di legge si preoccupa di tale preminente interesse pubblico. Ma il problema, come dicevo all'inizio, è di tecnica legislativa. Noi abbiamo dato una delega al Governo; poi, attraverso le successive attuazioni della delega, è « slittato » il periodo di tempo (che arriva, se non erro, all'ottobre del 1973) entro il quale il Governo deve emanare il decreto delegato in materia di agevolazioni (ricor-

do tra l'altro che oggi pomeriggio la Commissione dei Trenta sarà chiamata a dare il suo parere proprio sul decreto delegato concernente agevolazioni tributarie).

Ora, un autonomo procedimento legislativo, che renderebbe anche possibile l'incorrere in qualche errore (dato il doppio *iter* Camera-Senato), con una visione frammentaria del quadro delle agevolazioni, si poteva capire nel gennaio 1973. Ma oggi, a due mesi dalla emanazione del decreto delegato è, a mio avviso, fuori luogo. Basterebbe, io credo, trasferire l'articolo unico del disegno di legge, opportunamente rivisto, tenuto conto anche dell'emendamento che lo stesso Governo ha ritenuto di proporre, nel decreto sulle agevolazioni tributarie, in maniera che già dall'ottobre 1973, attraverso la pubblicazione del decreto stesso, ci sia una disciplina legislativa in materia.

P R E S I D E N T E . Ricordo che queste stesse considerazioni lei le aveva svolte, sia pure più succintamente, nella seduta del 23 maggio. Tanto è vero che vi è una mia annotazione al riguardo, in cui si fa riferimento ad una nuova formulazione alla Commissione dei Trenta.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Desidero innanzitutto ringraziare il relatore e il collega Pazienza per aver messo in rilievo un aspetto che è balzato evidente anche ai nostri occhi quando ci siamo preparati alla discussione del provvedimento. Se non ho chiesto prima il rinvio della discussione del provvedimento, l'ho fatto per un riguardo al Presidente e alla Commissione, che avevano deciso di affrontare questo problema; tanto è vero che abbiamo presentato, e pregato il Presidente di darne subito lettura, un emendamento perchè ci siamo resi conto che sarebbe forse più opportuno affidare la materia alla Commissione dei Trenta.

Pertanto, se mi si consente, rivolgerei una garbata richiesta alla Commissione di sospendere la discussione del disegno di legge per affidare la materia del disegno stesso, tenuto presente quello che è stato qui detto, alla Commissione dei Trenta, anche perchè lo stesso nostro emendamento pone un limite e si correrebbe il rischio che il provvedimento delegato fosse pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* prima del compimento dell'*iter* legislativo del disegno di legge e quindi la discussione sarebbe non dico inutile, ma forse ultronea.

P R E S I D E N T E . Questo è probabile, anche perchè alla ripresa dei nostri lavori, dopo la pausa estiva, dovremo occuparci dei bilanci e sappiamo che i decreti debbono essere resi esecutivi con il 30 settembre.

Vorrei sentire il relatore.

C A R O L L O , *relatore alla Commissione.* Non posso che essere favorevole, prendendone atto, alla richiesta, peraltro motivata, del Governo. Ritengo doveroso, però, aggiungere qualcosa.

Il disegno di legge è stato presentato — è vero — nel gennaio 1973, vale a dire posteriormente alla approvazione della legge n. 825, ma anche anteriormente ai decreti delegati in materia di imposizione diretta. Il Governo sapeva che avrebbe dovuto emanare i decreti delegati, data l'esistenza della legge di delega. Tuttavia, ha presentato egualmente il disegno di legge. La Commissione, e per essa il relatore, che sapeva le stesse cose e tuttavia si è trovata di fronte ad un provvedimento autonomo, che cosa doveva fare? Prendere in esame il disegno di legge così come esso si presentava, nell'autonomia dei vincoli e dei benefici fiscali che proponeva. In effetti, però, bisogna pur dire che non esiste un contrasto di sostanza tra quanto disposto dalla legge di delega e da questo provvedimento. Vi può essere semmai una questione di coordinamento.

Ora, si doveva intendere, e avrei inteso così fino a pochi minuti fa, che il Governo, invece di avvalersi della delega in questa materia, volesse avvalersi di un provvedimento autonomo. Adesso il Governo dice: ritorno a servirmi della delega, quindi ritiro il disegno di legge in quanto lo reputo superfluo. Messa la questione in questi termini,

non si può che essere perfettamente d'accordo.

M A C C H I A V E L L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Io non ho detto che il disegno di legge è superfluo, tanto è vero che ho ascoltato con molta attenzione la sua relazione, senatore Carollo. Ho fatto una questione di opportunità, perchè la mia preoccupazione è che ad un certo momento tra i provvedimenti delegati e questi provvedimenti autonomi vi sia disarmonia, per cui si rende difficile quello che avrebbe potuto essere reso più facile.

D'altra parte so bene che questo provvedimento era stato sollecitato dal Ministero della pubblica istruzione, per le ragioni che lei così bene ha esposto; per cui mi farò carico immediatamente, non solo di riferire al Ministro delle finanze, ma di informare anche il Ministro della pubblica istruzione della questione.

Non è, dunque, che si ritiri un provvedimento: si ritiene opportuno che la discussione della materia sia trasferita in altra sede, dove può essere meglio collocata, al fine anche di evitare che il disegno di legge venga approvato quando le norme delegate siano già state emanate.

B U C C I N I . Vorrei esprimere molto brevemente un giudizio. A mio avviso, il senatore Pazienza ha posto un problema che, a norma di Regolamento, potrebbe essere considerato una pregiudiziale. Egli praticamente osserva che è impossibile che la Commissione approvi un provvedimento legislativo sulla cui materia il Parlamento ha già delegato il Governo a provvedere.

Questa mi pare sia la questione di fondo e in questo senso credo che la pregiudiziale debba essere accolta.

P R E S I D E N T E . Ritenevo che già nello spirito fosse stata accolta dalla Commissione, tanto che ho ricordato in proposito il precedente intervento del collega Pazienza nel corso della seduta in sede referente del 23 maggio.

Vorrei aggiungere una mia preghiera al relatore. Il Governo per parte sua ha già dichiarato che si farà carico di riferire sulla questione al Ministro. Poichè il relatore è anche membro della Commissione dei Trenta, gli chiedo — e penso che posso farlo a nome della Commissione — di farsi anche lui carico della sostanza del disegno di legge, in modo che qualora, come auspico, la materia fosse accolta nel decreto delegato, possiamo senz'altro depennare il disegno di legge stesso dal nostro ordine del giorno.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO